

COMUNE DI GIVOLETTO
(PROVINCIA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26

=====

OGGETTO: TOSAP - REGOLAMENTO COMUNALE - MODIFICAZIONI -
PROVVEDIMENTI.

=====

L'anno millenovecentonovantasette addì nove del mese di maggio, alle ore 21.00, nella Casa Municipale, convocato per avviso del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

CATALANO Michele, Sindaco	BAUSO Luciano, Consigliere
MASCIAVE' Claudio, Vice Sindaco	VETERE Salvatore, Consigliere
CAPELLO Piero, Assessore	POGGIO Roberto, Consigliere
LISA Dario, Consigliere	BENIN Giancarlo, Consigliere
D'ASCANIO Emilio, Consigliere	D'ERRICO Roberto, Consigliere
GALANTE Redento, Consigliere	GASPARI Renato, Consigliere
COURTIAL Ida in Rey, Consigliere	

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori:
=====

Assume la Presidenza CATALANO Michele - Sindaco

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. ssa MOREAL Nadia.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

=====

TOSAP - REGOLAMENTO COMUNALE - MODIFICAZIONI - PROVVEDI-
MENTI.

=====

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco:

VISTO il Capo II del D.Lgs. 15.11.93 n. 507, con il quale, in attuazione della legge 23.10.92 n. 421, fra l'altro, è stata emanata la nuova disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTA la deliberazione n. 10/CC del 22.04.1994 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa in oggetto;

VISTA la deliberazione n. 11/CC del 22.04.1994 con la quale, in relazione al combinato disposto degli artt. 38 e 42, comma 3, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono state classificate in n. 2 categorie;

VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 22.04.1994, con la quale sono state approvate le tariffe per la applicazione della tassa di cui trattasi;

VISTA la nota del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, prot. n. 4/6098/96 del 24.03.1997, con la quale il predetto Ministero invita l'Amministrazione Comunale a voler adottare, entro 60 giorni dal ricevimento della nota medesima, atto deliberativo modificativo delle tariffe approvate con provvedimento n. 12/CC/94;

DATO ATTO che la deliberazione modificativa di cui sopra dovrà essere conforme a quanto disposto dalla nota ministeriale soprarichiamata;

VISTO lo schema predisposto dall'Ufficio Tributi, relativo alle modificazioni da apportare alle tariffe attualmente in vigore, schema che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la legge 142/90;

VISTO il D.Lgs. 507/93 e s.m.e.i.;

ACQUISITI i pareri di cui alla legge 142/90 (allegati);



Dopo ampio ed approfondito dibattito;

CON VOTO UNANIMI E FAVOREVOLE ESPRESSO IN FORMA PALESE

D E L I B E R A

1. di apportare alle tariffe relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvate con delibera consiliare n. 12 del 22.4.1994, -le modificazioni di cui allo schema allegato (Allegato "A");
2. di dare atto che la presente deliberazione conferma integralmente quanto stabilito al punto 1) del dispositivo della delibera n. 12/CC/94 (Allegato "B");
3. di approvare le allegate nuove tariffe per l'applicazione della tassa in oggetto, che entrano in vigore con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione e che formano parte integrante e sostanziale della stessa;
4. di inviare copia del presente atto deliberativo, entro 30 giorni dalla sua adozione, alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. 507/93 e s.m.e.i.



COMUNE DI

G I V O L E T T O

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TRIBUTI

T A R I F F E

NELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

(Allegato alla deliberazione Consiliare n. 26, in data 09.05.1997)

) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44).

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3			
	C A T E G O R I E			
	I	II	III	IV
Occupazioni del suolo (comma 1, lettera a)	34.000	30.600		
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1, lett. c)	17.000	15.300		
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2)	10.200	9.180		
Passi carrabili (comma 3)	17.000	15.300		
<i>(Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento)</i>				
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9)	17.000	15.300		
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (comma 10)	10.200	9.180		
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq. 10 (comma 8)	30.600	27.540		
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12)	34.000	30.600		

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del10.....% (art. 42, comma 5, primo periodo).

Lgs. n. 507/1993.

Art. 42 - 5. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993). Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45).

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3			
		C A T E G O R I E			
		I	II	III	IV
Occupazioni di suolo (comma 2, lettera a)	Giornaliera	2000	1800		
	Oraria	83,33	75		
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. c)	Giornaliera	1000	900		
	Oraria	41,67	37,50		
Occupazioni con tende e simili (comma 3)	Giornaliera	600	540		
	Oraria	25	22,50		
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	2000	1800		
	Oraria	83,33	75		
(*) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)	Giornaliera	1000	900		
	Oraria	41,67	37,50		
(*) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	400	360		
	Oraria	16,6	15		
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	1000	900		
	Oraria	41,67	37,50		
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)	Giornaliera	2000	1800		
	Oraria	83,33	75		
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (comma 6-bis)	Giornaliera	1000	900		
	Oraria	41,67	37,50		
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	400	360		
	Oraria	16,67	15		

(*) D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 56 - 11-bis (comma aggiunto con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993). Per le occupazioni temporanee di cui all'articolo 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun Comune o Provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del 50 per cento.

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 50% (comma 1).
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8).
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 2).
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, c. 5).
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (art. 42, comma 5).

3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47).

3.a) Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (comma 2) :

— per ogni km. lineare o frazione: *Tassa annuale forfettaria*. Ctg.1 L. 500.000
Ctg.2 450.000

3.b) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime (comma 2-bis) : *Tassa annuale complessiva* Ctg.1 L. 100.000
Ctg.2 90.000

3.c) Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3) :

— Per occupazioni fino ad un massimo di 5 km. lineari: *Tassa annua*. L. ====
— Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km., è dovuta una maggiorazione di L. =====

3.d) Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del.....50.....% delle spese complessive sostenute dal comune (comma 4).

3.e) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).

La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

TASSA FORFETTARIA							
OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE				OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE			
DURATA DELL'OCCUPAZIONE				DURATA DELL'OCCUPAZIONE			
FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI
10.000	30%	50%	100%	15.000	30%	50%	100%
9.000	30%	50%	100%	13.500	30%	50%	100%

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 56 - 4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6).

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITÀ dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE		ANNOTAZIONI
	per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri	per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri	
a) Centro abitato.	60.000	12.000	
b) Zona limitrofa	50.000	10.000	
c) Sobborghi e zone periferiche			
d) Frazioni			

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 48 - Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa.

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

5) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

(art. 48, comma 7).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI APPARECCHI	TASSA ANNUALE	ANNOTAZIONI
a) Centro abitato.	20.000	
b) Zona limitrofa	15.000	
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche.	---	

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Art. 49 - Esenzioni.

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

— Il comma 1, lettera c), dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 è il seguente:

«1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

..... omissis

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.»



12

DELIBERA

1) di applicare alle superfici ed alle tariffe, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ossequio alle norme dettate dal Titolo II del D.Lgs. n. 507/1993, le seguenti maggiorazioni o riduzioni:

A) RIDUZIONI DELLE SUPERIFICI:

(Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento - Art. 42, comma 5).

— Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del.....10.....%.

B) LIMITI DI VARIAZIONE DELLE TARIFFE FRA LE VARIE CATEGORIE:

(La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima - Art. 42, comma 6, ultimo periodo).

— La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere inferiore al.....30.....% di quella determinata per la prima categoria.

C) RIDUZIONI DELLE TARIFFE:

N. D.	Riferimento al D.Lgs. n. 507/1993		DESCRIZIONE	MISURA DELLA RIDUZIONE	
	ART.	COMMA		Unità di misura	Percentuale di riduzione stabilita
1	44	1, lett. c)	Occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo <i>(La tariffa ordinaria può essere ridotta fino ad un terzo)</i>	mq. KM. lineari 1/2	
2	44	8	Divieto di sosta indiscriminato su area antistante accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale <i>(La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento)</i>	mq.	10%
3	44	9	Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto <i>(La tariffa è ridotta fino al 10 per cento)</i>	mq.	10%
4	44	10	Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti <i>(La tariffa può essere ridotta fino al 30 per cento)</i>	mq.	30%
5	45	1	Occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni <i>(La tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 e il 50 per cento)</i>	mq.	50%
6	45	2 lett. c)	Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo <i>(La tariffa può essere ridotta fino ad un terzo)</i>	KM. lineari =	
7	45	6	Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate <i>(Sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento)</i> <i>La stessa voce, con possibilità di AUMENTO, è riportata nel quadro D n.d. 2.</i>	mq.	=
8	45	6-bis	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia <i>(Le tariffe possono essere ridotte fino al 50 per cento)</i>	mq.	50%

D) MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE:

N. D.	Riferimento al D.Lgs. n. 507/1993		DESCRIZIONE	MISURA DELLA MAGGIORAZIONE	
	ART.	COMMA		Unità di misura	Percentuale di maggiorazione stabilita
1	45	4	Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante <i>(La tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento)</i>	2.000	
2	45	6	Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate <i>(Sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento)</i> <i>La stessa voce, con possibilità di RIDUZIONE, è riportata nel quadro C n.d. 7.</i>		

2) di approvare le allegate nuove tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che trovano applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 1994 e che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) la presente deliberazione sarà trasmessa, entro 30 giorni dalla sua adozione, alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. n. 507/1993.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

F A V O R E V O L E

Il Responsabile _____

R. Perella



=====

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

F A V O R E V O L E

Il Responsabile _____

U.lli



=====

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

F A V O R E V O L E

Il Segretario Comunale _____

U.lli



=====

VISTO: si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto ai sensi dell'art.55, comma 5, della legge 8.6.1990 n.142, il relativo impegno al capitolo:

Il Responsabile _____

U.lli

=====

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati.

IL PRESIDENTE

f.to CATALANO Michele

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to MASCIARELLI Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MOREAL Nadia

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 14.5.97

La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata

ai capigruppo consiliari

il 14.5.97

IL SEGRETARIO COMUNALE

W

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA in data 16/6/97

in quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità

TRASMESSA con elenco n. 2819 pervenuto al CO.RE.CO. in data 14/5/97
elementi integrativi pervenuti al CO.RE.CO. in data 1
(art. 46, comma 4)

per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. (art. 46, comma 1)

per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità (articolo 46, comma 5) - Provv. n. del

il 16/6/97

IL SEGRETARIO COMUNALE

W

